

ALLEGATO A

N. REP. 01 del 27/07/2020

ATTO DI TRANSAZIONE

TRA

- **l'Azienda Ospedaliera di Cosenza** (P.I.: 01987250782), in persona del Direttore dell'UOC Affari Generali ed Assicurativi, Dott. Vincenzo Scoti, su disposizione del legale rappresentante pro-tempore, Commissario Straordinario Dott.ssa Giuseppina Panizzoli (cod. fisc. PNZGPP66S53A794N), con sede in Cosenza alla Via S. Martino,

E

- **Avv. Carlo Abbruzzese** (Cod. Fisc.: BBRCRL61A06D086L) nato a Cosenza il 06.01.1961 rappresentato e difeso da se stesso e domiciliato in Montalto Uffugo(CS), Via G. Gronchi n.8;

PREMESSO

- che con il Decreto Ingiuntivo n.692/2020, emesso dal Tribunale di Cosenza il 23/06/2020, veniva ingiunto all'Azienda Ospedaliera di Cosenza a titolo di competenze professionali di avvocato, il pagamento in favore dell'Avv. Carlo Abbruzzese della somma pari ad € 18.449,45, oltre interessi legali come da domanda nonché le spese e le competenze della procedura d'ingiunzione accesa dal Professionista e liquidate in decreto;
- che l'Avv. Carlo Abbruzzese, in forza di procura e conseguente accordo in convenzione sottoscritti dal Legale Rappresentante aziendale il 22/06/2011, aveva difeso le ragioni dell'Azienda nel procedimento civile acceso presso il Tribunale di Cosenza al n.1418/2011 RG;
- che in data 29/07/2016 il predetto giudizio veniva definito con la Sentenza n.1689/2016, che veniva notificata dall'Avv. Abbruzzese alla

Direzione Generale dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza con pec del 25/10/2016;

- che nella predetta nota pec l'Avv. Abbruzzese indicava, come termine ultimo per proporre appello, erroneamente la data del 16/11/2016, inducendo in errore il procuratore costituito per l'Azienda nel secondo grado, il quale con sua nota del 19/05/2017 faceva rilevare la problematica, ed infatti la Corte d'Appello con propria Ordinanza dichiarava inammissibile l'istanza inibitoria e il ricorso;

- che su tali premesse, l'Azienda con nota del 14/06/2017, comunicava al legale la sospensione di ogni pretesa e richiesta di pagamento delle competenze maturate;

- che in data 30/10/2019, la Corte d'Appello emetteva la Sentenza n.2214/2019 a definizione del giudizio d'Appello, nella quale espressamente i giudici davano atto dell'ammissibilità dell'appello proposto dall'Azienda Ospedaliera di Cosenza quale atto d'appello incidentale tardivo ex artt. 334 e 343 c.p.c.;

- che l'Avv. Abbruzzese con pec del 07/05/2020, richiedeva nuovamente le sue spettanze maturate per complessivi euro 40.639,41 lordi, cifra risultante da errati calcoli che prendevano in considerazione uno scaglione di riferimento superiore, tant'è che il decreto ingiuntivo oggetto della presente transazione, è stato concesso invece, come da visto di congruità apposto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza prodotto al Giudice, per euro 18.449,45, oltre accessori come per legge, cifra esatta e di gran lunga inferiore rispetto a quella maggiore ed errata chiesta dall'odierno ingiungente;

- che pertanto, per tutto quanto sopra premesso e specificato, le parti intendono addivenire ad un bonario componimento e transazione della vicenda, alle condizioni di seguito specificate.

Tanto premesso, le parti

CONVENGONO

La narrativa che precede forma parte integrante del presente atto.

1. L'Azienda Ospedaliera di Cosenza si obbliga a definire la posizione debitoria sopra indicata con il pagamento della somma a saldo e stralcio, di euro 18.072,00 oltre euro 377,44 per spese vive documentate, oltre spese generali al 15% per euro 2.710,80, Cassa Avvocati al 4% per euro 831,31, euro 4.755,10 per IVA al 22%, così complessivamente euro 26.746,65, al lordo della ritenuta d'acconto, in favore dell'Avv. Carlo Abbruzzese, che accetta, mediante versamento in unica soluzione che avverrà con l'adozione della determinazione di presa d'atto della presente transazione sottoscritta dalle parti, nei tempi tecnici necessari;
2. L'Avv. Abbruzzese si obbliga, da parte sua, a rinunciare agli interessi ed alle spese della procedura d'ingiunzione riconosciuti in suo favore dal Tribunale di Cosenza, con l'emissione del decreto ingiuntivo n.692/2020 (nel procedimento di ingiunzione iscritto al n.1897/2020 RG);
3. Per effetto del pagamento di cui sopra, l'Avv. Carlo Abbruzzese riconosce di non avere più nulla a pretendere dall'Azienda Ospedaliera di Cosenza in ragione del sopra indicato provvedimento giudiziario emesso dal Tribunale di Cosenza in data 23/06/2020, rinunciando, espressamente, fin d'ora, a ogni pretesa sostanziale e relativa azione esecutiva in danno dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza e discendente dal titolo su indicato.
4. Le parti costituite si danno atto reciprocamente che, adempiute le obbligazioni di cui alla presente transazione, non avranno più nulla a pretendere l'una dall'altra a nessun titolo e/o ragione per tutti i fatti processuali di cui al giudizio instaurato innanzi il Tribunale di Cosenza ed iscritto al nr. 1418/2011 definito con sentenza nr. 1689/2016 nonché per i fatti dedotti e deducibili in relazione al credito, come meglio sopra


descritto, di cui al Decreto ingiuntivo n. 692/2020 emesso dal Tribunale
di Cosenza.

Il presente atto viene redatto in duplice originale.

Cosenza, li 27/07/2020

L'Azienda Ospedaliera di Cosenza,
in persona del Direttore UOC Affari Generali,
Dott. Vincenzo Scoti

Avv. Carlo Abbruzzese

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Carlo Abbruzzese', written in a cursive style.